

Legge regionale 27 novembre 2001 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 31/03/2015

Adozione della bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia, disposizioni per il suo uso ed esposizione, nonché per quelle della Repubblica italiana e dell'Unione europea.

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge contiene disposizioni per l'adozione, l'uso e l'esposizione della bandiera regionale, nonché per l'uso e l'esposizione delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea.

Art. 2

(Bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia)

1. La bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia è formata da un drappo di forma rettangolare con al centro lo stemma della Regione, posto su fondo azzurro. Lo stemma ha dimensioni pari a tre quinti dell'altezza della bandiera che a sua volta deve essere alta due terzi della sua lunghezza.

2. I colori della bandiera sono quelli del gonfalone e dello stemma approvati con decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1967, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 5 dell'8 febbraio 1968.

Art. 3

(Esposizione della bandiera in occasione delle sedute del Consiglio regionale, dei Consigli provinciali e comunali)

1. Il Consiglio regionale, i Consigli provinciali e i Consigli comunali che, in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1998, n. 22, espongono la bandiera della Repubblica italiana e dell'Unione europea, sono altresì tenuti all'esposizione della bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 4

(Estensione dell'obbligo ad altri enti pubblici)

1. È fatto obbligo di esporre la bandiera della Repubblica italiana, la bandiera dell'Unione europea e la bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia nelle sedi della Giunta regionale, degli uffici distaccati della Regione e nelle sedi di Consorzi e Unioni di enti locali, delle Comunità montane e degli altri organismi pubblici.

Art. 5

(Modalità di esposizione delle bandiere)

1. Le bandiere della Repubblica italiana, dell'Unione europea e della Regione Friuli-Venezia Giulia vengono esposte all'esterno delle sedi degli enti di cui agli articoli 3 e 4 per il tempo in cui questi esercitano le rispettive funzioni istituzionali.

2. Le bandiere sono altresì esposte in modo permanente con collocazione interna idonea ad evidenziarne la dignità e favorirne la visibilità da parte di coloro che, a qualsiasi titolo, abbiano accesso ai locali in cui è svolta l'attività d'istituto.

3. Il Consiglio regionale, la Giunta regionale, le Province e i Comuni possono, nei limiti delle rispettive competenze, disciplinare con apposito regolamento ulteriori modalità di uso ed esposizione delle bandiere della Repubblica italiana, dell'Unione europea e della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 6

(Bandiere delle comunità di riferimento dei gruppi linguistici della Regione)

1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 3 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, sugli edifici pubblici dei Comuni in cui sono insediate popolazioni appartenenti ai diversi gruppi linguistici della Regione, così come individuati dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38, viene esposta, accanto alle bandiere italiana, europea e regionale, anche quella della comunità di riferimento.

1 bis. La bandiera della comunità friulana è formata da un drappo di forma rettangolare con al centro un'aquila araldica d'oro con ali spiegate, testa a sinistra,

rosto aperto e artigli rossi, posto in campo azzurro. Lo stemma ha dimensioni pari a tre quinti dell'altezza della bandiera che a sua volta deve essere alta due terzi della sua lunghezza.

(1)

Note:

1 Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 6/2015

Art. 7

(Posizione delle bandiere)

1. L'esposizione delle bandiere avviene riservando alla bandiera della Repubblica italiana la posizione centrale; alla sua destra è posta la bandiera dell'Unione europea e alla sua sinistra la bandiera regionale.

Art. 8

(Fornitura della bandiera regionale)

1. In sede di prima applicazione l'Amministrazione regionale è autorizzata a fornire gratuitamente agli enti ed organismi pubblici destinatari del presente provvedimento una bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia per esposizione esterna ed una per collocazione interna. Gli adempimenti connessi all'attuazione dei predetti interventi sono demandati alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio del provveditorato.

Art. 9

(Abrogazione di norma)

1. L'articolo 28 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, è abrogato.

Art. 10

(Norma finanziaria)

- 1.** Per le finalità previste dall'articolo 8 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.9.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 con riferimento al capitolo 1469 del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, il cui stanziamento è incrementato di pari importo per l'anno 2001, e la cui denominazione viene modificata inserendo dopo le parole <<per esigenze di rappresentanza>> le parole <<,nonché di bandiere della Regione da fornire ad enti ed organismi pubblici>>.
- 2.** All'onere di lire 150 milioni per l'anno 2001 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo (partita n. 99 del prospetto D/2 allegato al Documento tecnico stesso).